

RELAZIONE AL DECRETO - LEGGE:

"Sospensione straordinaria e temporanea dei termini di cui all'articolo 9 comma 4 della Legge 28 giugno 2010 n.118"

Il permesso di soggiorno in Repubblica di cui all'art. 9 comma 4 della Legge 118/2010 e successive modifiche, denominato "Permesso per motivi sportivi", è l'unico titolo ad aver mantenuto, anche dopo le modifiche intervenute con la legge 118/2015, la durata di 11 mesi. I titolari di tale permesso, dunque, sono tenuti obbligatoriamente a fare rientro nel Paese di provenienza per un mese, prima che il suddetto titolo di soggiorno possa essere loro rinnovato.

Già in passato, nel corso della precedente Legislatura, è stato adottato un Decreto Legge (22 dicembre 2014 n.216) con la finalità di consentire ai cittadini di un paese europeo di non dover interrompere la permanenza nella Repubblica di San Marino – stante l'obbligo precedente di rientro dopo gli 11 mesi di permanenza – viste le difficili situazioni, caratterizzati anche da scontri armati del paese di origine. In quel caso, l'imposizione del rientro nel paese di origine avrebbe comportato gravi rischi per l'incolumità personale dei titolari di permesso di soggiorno nella Repubblica di San Marino.

Il presente decreto, ispirandosi a quello citato sopra, si prefigge dunque l'obiettivo, anche per i titolari di Permesso per motivi sportivi, da qualunque paese essi provengano, di evitare la necessità di rientro nel paese di origine, dopo un periodo di permanenza di 11 mesi nella Repubblica di San Marino, qualora questi paesi siano attinti da situazioni di instabilità e di pericolo.

Segretario di Stato

icola Renzi